



Consiglio Regionale della Campania

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0020959/1 Data: 22/11/2016 14:31
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti della VI e II
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Proposta di legge “Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Campania”. (Reg.Gen.n.371)

Ad iniziativa del Consigliere De Pascale
Depositata in data 14 novembre 2016

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame;
II Commissione Consiliare permanente per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli

22 NOV. 2016

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Consiliare "De Luca Presidente in Rete"

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Campania

Ad iniziativa del consigliere Carmine De Pascale

RELAZIONE

Il «bullismo» è l'attitudine e l'abitudine a compiere azioni violente e intimidatorie ripetute, esercitate da un bullo o da un gruppo di bulli, generalmente in ambiente scolastico, a danno di una o più vittime, caratterizzate da molestie verbali, aggressioni fisiche o psicologiche, persecuzioni, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni, per ragioni di aspetto fisico, disabilità, lingua, etnia, religione, orientamento sessuale o altre condizioni personali e sociali di chi subisce.

Quasi sempre, sono coinvolti gli studenti di una classe o di un intero Istituto e le azioni di bullismo, che avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola e scuola-casa, sono note agli altri studenti della scuola in cui avvengono.

Il bullismo danneggia tutte le persone coinvolte: le vittime, i bulli, i testimoni. Nei casi di bullismo strutturale e di lunga durata, i ruoli e le posizioni nell'interazione possono cambiare. I bulli diventano vittime, gli spettatori possono diventare bulli, vittime, ecc. Le posizioni lasciate libere possono essere prese da nuove persone.

Questa interazione è malsana per tutti, e tutti sono, in un certo modo, responsabili.

Il problema nella lotta contro il bullismo è che gli atti di solito avvengono di nascosto e lontano dagli occhi degli adulti (genitori, docenti) perché tutti i soggetti coinvolti si vergognano della situazione e non ne parlano facilmente, né a casa né a scuola.

Occorre, dunque, una particolare attenzione da parte degli adulti nei confronti del fenomeno, una stretta collaborazione tra istituzioni, scuola e genitori e l'applicazione di regole di comportamento, avendo il buon senso di distinguere le azioni di bullismo dai semplici giochi e dalle ragazzate.

Sono caratteristiche del fenomeno:

- la pianificazione: il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta;
- il potere: il bullo è più forte della vittima, non necessariamente in termini fisici ma anche sul piano sociale; egli ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi;
- la rigidità: i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati;
- il gruppo: gli atti di bullismo vengono sempre più spesso compiuti da piccole "gang";
- la paura: sia la vittima che i compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno paura, temono che parlando di questi episodi all'adulto la situazione possa solo peggiorare, andando incontro a possibili ritorsioni da parte del bullo; meglio subire in silenzio sperando che tutto passi.

In base a queste dimensioni, il bullismo può assumere forme differenti:

- relazionale: sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, cyberbullismo, ecc.) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima);
- verbale: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.);
- fisico: atti aggressivi diretti (calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale.

Sembra di parlare del germe della criminalità organizzata.



Consiglio Regionale della Campania

Il «cyberbullismo» è la manifestazione in Rete del fenomeno del bullismo e rappresenta l'insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, messo in atto contro coetanei attraverso l'utilizzo di strumenti telematici o informatici (sms, mms, foto, video, e-mail, chat-rooms, instant messaging, siti web, telefonate), con lo scopo di provocare intenzionalmente un danno o un disagio alla vittima, incapace di difendersi.

La tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web.

Il bullismo diventa quindi cyberbullismo: possono essere coinvolti ragazzi e adulti di tutto il mondo; il materiale utilizzato può essere diffuso in tutto il mondo; le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24; i «cyberbulli» hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale; ed inoltre, chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo.

E' facile comprendere le cause della crescita del fenomeno negli ultimi anni: i ragazzi in età scolastica sono utenti attivi delle tecnologie digitali ed hanno ottime competenze tecniche; hanno, però, scarsa consapevolezza sui rischi del mondo digitale, che diventa il luogo dove il bullismo inizia ed è mantenuto.

Il cyberbullismo è estremamente aggressivo e si contraddistingue per l'intenzionalità ed il ripetersi delle prepotenze: le vittime hanno meno possibilità di sfuggire alle aggressioni rispetto a quelle del bullismo tradizionale, perché i contenuti offensivi postati sul web non possono essere cancellati facilmente e gli attacchi possono quindi continuare indefinitamente nel tempo.

In genere, i giovani che sono stati vittime di bullismo tradizionale sono, nel futuro immediato, molto più a rischio di essere vittime del cyberbullismo.

Le conseguenze che ne derivano non riguardano solo la vittima ma anche i testimoni passivi. Bloccare e prevenire il cyberbullismo rappresenta, dunque, una priorità indifferibile per garantire il benessere dei nostri ragazzi. La mediazione attiva degli adulti, genitori e docenti, e delle istituzioni, non solo scolastiche, può e deve rappresentare lo strumento della consapevolezza sui possibili rischi, sulle sfide e le infinite opportunità offerte dal mondo online ma anche la barriera difensiva della società civile nei confronti di questa grave patologia sociale.

Nell'ordinamento giuridico italiano manca un inquadramento normativo specifico in materia di bullismo e cyberbullismo. Tale vuoto normativo viene colmato ricorrendo alle fattispecie esistenti: i comportamenti posti in essere possono produrre, infatti, conseguenze sul piano civilistico, penalistico, amministrativo. Secondo i dati forniti dalla polizia postale, diffamazione, molestie e diffusione di materiale pedopornografico sono i reati più frequenti.

In questo periodo, anche in ossequio alle direttive dell'Unione Europea in materia, è all'esame del Parlamento il Ddl n. 1261 «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo», presentato in Senato il 27 gennaio 2014, che prevede il coinvolgimento della famiglia quale prima agenzia educativa e si pone l'obiettivo di arrestare il fenomeno attraverso la prevenzione, l'accertamento, la sanzione e, infine, la protezione delle vittime.

L'8 gennaio 2014, il Ministero dello Sviluppo Economico, durante la riunione tecnica con rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni e degli operatori della rete dedicata alla lotta al fenomeno, ha elaborato una prima bozza del «Codice di autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo».

Mezzanotte
2



Consiglio Regionale della Campania

Risalgono al 2007, ad opera del Ministero dell'Istruzione, la Direttiva ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007, "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo", che istituisce gli Osservatori regionali permanenti sul bullismo, attivi presso gli Uffici scolastici regionali e con funzione di collegamento con le diverse istituzioni nazionali che si occupano di educazione alla legalità; e la Direttiva ministeriale del 15 marzo 2007 che detta linee di indirizzo sull'utilizzo dei telefoni cellulari negli istituti scolastici.

Il 13 aprile 2015, il Ministero dell'Istruzione ha diffuso le "Linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo".

Per quanto riguarda le direttive europee in materia di cyberbullismo, ai sensi della decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 "relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano Internet e altre tecnologie di comunicazione", l'Europa, attraverso il programma comunitario denominato *Safer Internet*, invita tutti i paesi membri ad attuare una serie di progetti mirati all'educazione per l'utilizzo della Rete.

Nell'agenda digitale 2014-2020, sono previste misure per la tutela e la protezione di bambini e adolescenti europei online nel programma di sviluppo della rete *Connecting Europe Facility (CEF Telecom)*, all'interno del quale sono previsti finanziamenti nell'ambito *Safer Internet e Cybersecurity*.

La presente proposta di legge ha la finalità di porre in essere, a livello regionale e con il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche e private del territorio, azioni volte a promuovere iniziative destinate ai soggetti coinvolti in atti di bullismo tradizionale e di cyberbullismo, sia nella posizione di vittime che di responsabili, alle persone che ne sono riferimento ed agli ambienti nei quali si sviluppa la loro maturazione, per prevenire e contrastare il fenomeno.

Di seguito, gli articoli sono analiticamente descritti.

L'art. 1 definisce la finalità della proposta di legge.

L'art. 2 riguarda gli interventi ed i progetti promossi dalla Regione volti al rispetto della dignità dell'individuo, alla valorizzazione delle diversità ed al contrasto di tutte le discriminazioni, alla tutela dell'integrità psico-fisica dei bambini e dei giovani, alla diffusione della cultura della legalità, all'utilizzo consapevole degli strumenti informatici e della rete. Negli interventi previsti è compreso il sostegno per le spese legali alle vittime di atti di bullismo nei procedimenti giudiziari.

L'art. 3 istituisce la "Settimana regionale contro il bullismo a scuola e il cyberbullismo", da tenersi annualmente in occasione ed intorno al 17 febbraio, che dal 2017 è giornata nazionale dedicata al tema, con un programma di iniziative di carattere informativo, formativo ed educativo, di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo: sarà organizzata a cura dei competenti assessorati della Giunta regionale della Campania, in collaborazione con il Comitato regionale per la lotta al bullismo e al cyberbullismo.

L'art. 4 prevede la costituzione, presso il Consiglio regionale, del "Comitato regionale per la lotta al bullismo e al cyberbullismo", i cui componenti, rappresentanti delle istituzioni pubbliche attive nel territorio regionale, espletano la loro funzione a titolo gratuito; il Comitato rappresenta un



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare "De Luca Presidente in Rete"

volano istituzionale al quale arrivano dati, informazioni, segnalazioni che, elaborate, danno l'avvio ad azioni concrete di controllo e di contrasto del fenomeno, coinvolgendo le strutture che, a diverso titolo, hanno strumenti per farlo.

L'**art. 5** dispone la costituzione, nel Bilancio di previsione finanziario del triennio successivo alla pubblicazione della presente legge, di un apposito fondo destinato a sostenere le attività promosse dal Comitato regionale per la lotta al bullismo e al cyberbullismo e a finanziare i progetti di cui all'articolo 2.

Con l'**art. 6** è introdotta la "clausola valutativa", che prevede una relazione biennale della Giunta regionale al Consiglio regionale e, in particolare, alle Commissioni consiliari competenti contenente risposte documentate ad una serie di quesiti riguardanti l'attuazione della presente legge e i risultati da essa ottenuti nel contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

All'**art. 7** si dispone che la copertura finanziaria della proposta di legge, stimata in € 500.000,00 in sede di prima applicazione, trova copertura finanziaria con gli ordinari stanziamenti di bilancio.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare "De Luca Presidente in Rete"

RELAZIONE FINANZIARIA

L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge, stimato in € 500.000,00 in sede di prima applicazione, trova copertura finanziaria mediante l'impiego di risorse provenienti dal Fondo Sociale Regionale, nei limiti delle risorse ordinarie annualmente stanziare con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

A. Tando



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare "De Luca Presidente in Rete"

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Campania

Ad iniziativa del consigliere Carmine De Pascale

A. Tommaso



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare "De Luca Presidente in Rete"

INDICE

Articolo 1	Finalità
Articolo 2	Interventi
Articolo 3	Settimana regionale contro il bullismo a scuola e il cyberbullismo
Articolo 4	Istituzione Comitato regionale per la lotta al bullismo e al cyberbullismo
Articolo 5	Costituzione fondo per la lotta al bullismo e al cyberbullismo
Articolo 6	Clausola valutativa
Articolo 7	Norma finanziaria
Articolo 8	Entrata in vigore

De Luca



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Consiliare "De Luca Presidente in Rete"

Art. 1
Finalità

1. La presente legge, nel rispetto del dettato costituzionale e con il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche e private del territorio, è diretta a promuovere, soprattutto nell'ambiente scolastico, iniziative destinate ai soggetti coinvolti in atti di bullismo tradizionale e cyberbullismo, sia nella posizione di vittime che di responsabili, alle persone che ne sono riferimento ed agli ambienti nei quali si sviluppa la loro maturazione, per prevenire e contrastare il fenomeno.

M. Sando



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Consiliare "De Luca Presidente in Rete"

Articolo 2 Interventi

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, sostiene e promuove interventi e progetti, volti al rispetto della dignità dell'individuo, alla valorizzazione delle diversità ed al contrasto di tutte le discriminazioni come richiamati dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla tutela dell'integrità psico-fisica dei bambini e dei giovani, alla diffusione della cultura della legalità, all'utilizzo consapevole degli strumenti informatici e della rete.
2. La Regione promuoverà gli interventi ed i progetti di cui al comma 1 e concernenti i seguenti interventi:
 - a) promozione di attività sociali, culturali e sportive volte a valorizzare il rispetto delle diversità, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni sociali, nonché l'educazione ai sentimenti, l'educazione all'affettività e alla gestione dei conflitti, la legalità e l'uso consapevole della rete internet e dei new media;
 - b) promozione di uno stile di vita familiare volto a sviluppare un senso critico nel bambino/giovane al fine di ridurre la loro esposizione a modelli di comportamento violenti e aggressivi, anche in relazione all'uso eccessivo di videogiochi, video online e trasmissioni televisive inappropriate;
 - c) organizzazione di corsi di formazione per il personale scolastico e per gli educatori in generale, allo scopo di fornire adeguate tecniche psico-pedagogiche ed educative per prevenire il fenomeno del bullismo, con particolare attenzione ai rischi provenienti dai modelli culturali potenzialmente lesivi della dignità della persona, veicolati dai mezzi di comunicazione e dal web;
 - d) attivazione di interventi congiunti, anche con la collaborazione dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, delle prefetture - uffici territoriali del Governo, delle forze dell'ordine, delle aziende sanitarie locali e degli enti locali;
 - e) organizzazione di corsi, programmi di supporto per i genitori, al fine di aiutarli ad acquisire consapevolezza del fenomeno del bullismo, soprattutto sul tema della prevenzione e sull'importanza del dialogo con i figli, sia in quanto potenziali vittime di soprusi, sia in quanto potenziali spettatori delle violenze altrui sia con coloro che si sono resi responsabili di azioni di bullismo per agevolarne il recupero sociale;
 - f) attivazione di programmi di sostegno in favore delle vittime, autori e spettatori di atti di bullismo, nonché di sportelli di ascolto negli istituti/scuole, anche con il supporto di competenti figure professionali;
 - g) realizzazione di campagne di sensibilizzazione ed informazione rivolte ai bambini, ai giovani ed alle loro famiglie ed agli insegnanti ed educatori in generale .
3. La Regione sostiene le spese legali per le vittime di atti di bullismo nei procedimenti giudiziari, fermo restando il limite di reddito previsto per il gratuito patrocinio.

De Luca



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare "De Luca Presidente in Rete"

Articolo 3

Settimana regionale contro il bullismo a scuola e il cyberbullismo

1. E' istituita la "Settimana regionale contro il bullismo a scuola e il cyberbullismo", inclusiva del 7 febbraio, che dal 2017 è giornata nazionale dedicata al tema.
2. In occasione della Settimana regionale contro il bullismo a scuola e il cyberbullismo, gli Assessorati regionali all'Istruzione e Politiche sociali e alla Formazione e Pari Opportunità, in collaborazione con il Comitato regionale per la lotta al bullismo e al cyberbullismo di cui al successivo art. 4, predisporranno un programma di iniziative di carattere informativo, formativo ed educativo, di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo concernenti gli interventi di cui all'art. 2, comma 2.

A. De Luca



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare "De Luca Presidente in Rete"

Articolo 4
Istituzione Comitato regionale per la lotta al bullismo e al cyberbullismo

1. E' istituito, presso il Consiglio regionale della Campania, il Comitato regionale per la lotta al bullismo e al cyberbullismo.
2. Il Comitato, costituito entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge nel bollettino ufficiale della Regione Campania con Decreto del Presidente della Giunta regionale:
 - elabora un regolamento interno di funzionamento delle riunioni;
 - raccoglie e aggiorna i dati provenienti dal territorio regionale relativi al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo;
 - elabora e aggiorna un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, nel rispetto delle vigenti norme in materia e in conformità a quanto previsto al precedente articolo 2, da proporre alle istituzioni del territorio regionale;
 - collabora con i competenti Assessorati regionali alla promozione di iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle norme di buon comportamento e di sicurezza in rete;
 - collabora con gli Assessorati regionali all'Istruzione e Politiche sociali e alla Formazione e Pari Opportunità alla predisposizione del programma di iniziative di cui all'art. 3 della presente legge;
 - formula pareri sulle richieste di contributi di cui alla presente legge;
 - elabora e propone protocolli di collaborazione sul tema con Enti statali e locali e tra le istituzioni rappresentate nel Comitato nonché convenzioni tra le scuole e le AA.SS.LL. per l'impiego di psicologi scolastici;
 - promuove la costituzione di una rete di associazioni scolastiche e studentesche finalizzata alla lotta al bullismo;
 - elabora, pubblica (anche sulla sezione dedicata sulla pagina web di cui al successivo comma 10) e diffonde nelle scuole un vademecum dei "comportamenti" dei genitori, del personale scolastico, degli alunni, per la difesa delle vittime del bullismo.
3. Sono componenti del Comitato regionale per la lotta al bullismo e al cyberbullismo:
 - il Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Regione Campania, che lo presiede;
 - un dirigente o funzionario, indicato dall'Assessorato regionale alle Politiche sociali, in qualità di vice presidente;
 - un dirigente o funzionario, indicato dall'Assessorato regionale all'Istruzione, in qualità di vice presidente;
 - un dirigente o funzionario, indicato dal Presidente del Co.Re.Com. della Campania;
 - un dirigente o funzionario dei Servizi sociali, indicato dal Sindaco della Città Metropolitana;
 - un dirigente o funzionario dei Servizi sociali, indicato dal Sindaco del Comune di Avellino;
 - un dirigente o funzionario dei Servizi sociali, indicato dal Sindaco del Comune di Benevento;
 - un dirigente o funzionario dei Servizi sociali, indicato dal Sindaco del Comune di Caserta;
 - un dirigente o funzionario dei Servizi sociali, indicato dal Sindaco del Comune di Salerno;
 - un dirigente o funzionario, indicato da ciascuna delle AA.SS.LL. della Regione Campania.Sono, inoltre, invitati a partecipare, con dignità di componente:
 - un dirigente o funzionario, indicato dal Dirigente scolastico regionale;

De Luca



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Consiliare "De Luca Presidente in Rete"

- un magistrato o dirigente o funzionario, indicato dalla Procura della Repubblica per i minorenni di Napoli;
- un dirigente o funzionario della Polizia di Stato, indicato dalla Questura di Napoli;
- un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, indicato dal Comando Legione Carabinieri Campania.

Quando ritenuto utile, possono essere invitati a partecipare alle riunioni esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche, altri operatori della rete *internet*, rappresentanti di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti, soprattutto se operanti in ambito scolastico.

4. Il Comitato si riunisce almeno una volta a trimestre ed ogni qualvolta ritenuto necessario dal Presidente o su specifica richiesta di uno degli Assessori rappresentati nel Comitato.
5. La seduta è valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti, i quali possono anche essere sostituiti da un supplente nominato dall'Istituzione di provenienza. Nessun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato è corrisposto per la partecipazione al Comitato.
6. Il Presidente stila e comunica l'ordine del giorno, formulato anche sulle indicazioni dei componenti.
7. Copia dei verbali delle riunioni è inviata a ciascuna istituzione rappresentata nel Comitato nonché alla presidenza delle Commissioni consiliari regionali Prima (Affari istituzionali - Amministrazione Civile, Rapporti internazionali, Autonomie e piccoli comuni, Affari Generali, Sicurezza delle città, Risorse umane, Ordinamento della Regione), Quinta (Sanità e Sicurezza Sociale) e Sesta (Istruzione e Cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali).
8. Nel mese di settembre di ciascun anno, il Comitato formulerà una relazione programmatica con l'indicazione delle iniziative che intende organizzare o sostenere nel successivo anno scolastico.
9. Il Consiglio regionale provvederà alla disponibilità di risorse umane e strumentali necessari al funzionamento delle attività del Comitato.
10. Sulla pagina web del Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Regione Campania è istituita, senza nuovi o maggiori oneri, una sezione speciale opportunamente e sistematicamente pubblicizzata nelle scuole di ogni ordine e grado della regione, curata dal Comitato regionale per la lotta al bullismo e al cyberbullismo e dedicata al tema. Nella sezione è prevista una pagina per le segnalazioni anonime dei luoghi dove si verificano azioni di bullismo (istituto scolastico, classe; città, zona), che il Garante provvederà a comunicare ai Carabinieri e ai Servizi sociali del territorio competente.

De Luca



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Consiliare "De Luca Presidente in Rete"

11. Sulla pagina web del Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza è dato spazio al confronto e alla condivisione delle tecnologie e delle iniziative, delle azioni e dei progetti rispondenti alle finalità della presente legge.
12. Sulla pagina web del Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza sono pubblicati ed accessibili gli atti conclusivi relativi alle attività valutative di cui al successivo art. 6.
13. Il Co.Re.Com. è impegnato ad aumentare i controlli sulle trasmissioni via web rappresentative di atti di violenza e bullismo e a segnalare prontamente alle competenti autorità i video posti in rete.

De Luca



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare "De Luca Presidente in Rete"

Articolo 5
Costituzione fondo per la lotta al bullismo e al cyberbullismo

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nella presente legge, nel Bilancio di previsione finanziario del triennio successivo alla sua pubblicazione, è costituito un apposito fondo per la lotta al bullismo e al cyberbullismo.
2. Il fondo è destinato a sostenere le attività promosse dal Comitato regionale per la lotta al bullismo e al cyberbullismo e a finanziare i progetti di cui all'articolo 2.
3. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina criteri e modalità per la pubblicazione dei bandi di finanziamento dei progetti di cui all'articolo 2.

De Luca



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare "De Luca Presidente in Rete"

Articolo 6
Clausola valutativa

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti nel contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.
2. A tal fine, la Giunta regionale trasmette alle Commissioni consiliari competenti, come indicate al comma 7 dell'art. 4, una relazione biennale contenente risposte documentate ai seguenti quesiti:
 - a) in che misura il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo si è manifestato nel biennio di riferimento, in termini quantitativi, tipologici e di distribuzione territoriale;
 - b) attraverso quali modalità e con quali esiti i vari soggetti, pubblici e privati, hanno realizzato, nell'espletamento delle funzioni loro demandate, l'attività promossa dal Comitato regionale per la lotta al bullismo e al cyberbullismo;
 - a) attraverso quali iniziative si è svolta l'attività di informazione, sensibilizzazione e contrasto in materia di bullismo e cyberbullismo, da quali enti è stata promossa e quali risultati sono stati ottenuti;
 - c) quali sono stati gli interventi finanziati ai sensi dell'art. 2, ciascuno corredato da una breve descrizione, con l'indicazione dei soggetti coinvolti, delle risorse richieste e del finanziamento ricevuto, dei risultati raggiunti rispetto alla previsione ed ai tempi programmati;
 - d) le eventuali criticità riscontrate nel corso dell'attuazione della presente legge.

M. De Luca



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare "De Luca Presidente in Rete"

Articolo 7
Copertura finanziaria.

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge, stimato in € 500.000,00 in sede di prima applicazione, trova copertura finanziaria con gli ordinari stanziamenti di bilancio.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare "De Luca Presidente in Rete"

Articolo 8
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.

M. Tancredi